



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

(Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114)

(Legge Regionale 4 ottobre 1999 n.26 – Legge Regionale 15 ottobre 2002, n.19 –
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.9)

- Approvato con atto del consiglio Comunale n. 29 del 06.06.2006
- Pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 6 dello Statuto comunale in data.....

INDICE

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Obiettivi generali
Art. 3	Norme di carattere urbanistico
Art. 4	Zone commerciali e bacino commerciale di appartenenza
Art. 5	Classificazione delle strutture commerciali
Art. 6	Localizzazione delle strutture
Art. 7	Medie strutture di vendita
Art. 8	Parametri dei parcheggi per attività di vendita al dettaglio
Art. 9	Norme generali per i parcheggi
Art. 10	Modalità di apertura, ampliamento e trasferimento di una struttura di vicinato
Art. 11	Modalità richiesta di autorizzazioni per medie strutture
Art. 12	Norme procedurali per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture
Art. 13	Affidamento in gestione di alcuni reparti di un esercizio
Art. 14	Orari di vendita
Art. 15	Attività di vendita temporanee
Art. 16	Abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 1

Definizioni.

1 – Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio al dettaglio in sede fissa, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente il consumatore finale;
- b) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- c) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150mq.;
- d) per medie strutture inferiori gli esercizi aventi superficie di vendita da 151mq. a 600mq.;
- e) per medie strutture superiori gli esercizi aventi superficie di vendita da 601 mq. a 1500 mq.;
- f) per grandi strutture inferiori gli esercizi aventi superficie di vendita da 1501mq. a 3500mq.;
- g) per grandi strutture superiore gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 3500mq.;
- h) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In tal caso, per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- i) per generi di largo e generale consumo sono quei prodotti nelle ex tabelle merceologiche I – IA – II – VI – VIII e IX;
- j) per settore merceologico alimentare o non alimentare, il settore di appartenenza dei prodotti autorizzati a vendere.

Art. 2

Obiettivi generali.

1 – A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e tenuto conto degli indirizzi programmatici della L.R. 04/10/1999 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, il presente strumento intende realizzare i seguenti obiettivi:

- a) tendere alla massima articolazione possibile, sul territorio comunale della rete distributiva al dettaglio, finalizzata:

- alla compresenza di esercizi despecializzati e specializzati in sede fissa e della vendita esercitata su aree pubbliche e armonizzazione della rete distributiva con quelle dei pubblici esercizi e del comparto dell'artigianato di servizio;

- alla diversificazione delle tipologie di esercizio e delle forme imprenditoriali;

b) tenere conto, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, mediante l'istituto di nuovi Piani di Insediamenti Commerciali:

- della situazione commerciale esistente;

- della valutazione sulla congruità ed adeguatezza quantitativa e qualitativa della rete distributiva operante, in rapporto all'esigenza dell'utenza potenziale;

- del rapporto di coerenza tra la rete commerciale e la rete infrastrutturale, (viabilità, accessibilità, obiettivi di inquadramento urbanistico, relazioni con strutture distributive esistenti);

- dell'incremento della tensione concorrenziale lasciando, anche, ampio spazio alle iniziative con elevato contenuto di innovazione.

c) favorire la concentrazione spaziale degli esercizi con l'individuazione anche di zone commerciali, attraverso l'integrazione tra aree urbane ed extraurbane, all'interno delle quali esista, o venga progettata, una pluralità di esercizi commerciali, paracommerciali contigui e configurabili come un complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi comunali quali parcheggi, percorsi pedonali, rallentatori del traffico, pavimentazioni filtranti alberature, parchi giochi per ragazzi, evitando il più possibile insediamenti isolati di singole unità di vendita e supportando tali concentrazioni di esercizi con adeguate strutture di parcheggi e di aree;

d) tendere alla politica di assetto del territorio, attraverso un rapporto relazionale e calibrato tra accessibilità automobilistica, viabilità, parcheggi, visibilità, bacino d'attrazione ed effetti indotti sull'assetto del territorio e la prevenzione di possibili esternalità negative determinate dallo sviluppo della rete distributiva connessa, quale, ad esempio, il progressivo mutamento della vocazione territoriale delle aree di insediamento delle medie e grandi superfici di vendita;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico attraverso:

- una calibrata distribuzione del commercio;

- una valorizzazione commerciale dei percorsi storici e l'inserimento di eventuali contenitori integrati nel reticolo urbano (es. costruzione di strade – mercato, con la comparsa di eventuali contenitori commerciali di medie e grandi dimensioni, nel centro storico di minor valenza commerciale, all'interno di complessi edilizi da recuperare e valorizzare sotto il profilo funzionale ed ambientale);

f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone rurali ottimizzando l'uso del commercio attraverso:

- progetti strategici comuni fra soggetti pubblici e / o privati;

- individuazione di particolari agevolazioni tributarie finalizzate alla incentivazione di forme associative tra dettaglianti per ottimizzare le diseconomie tipiche dei piccoli commercianti indipendenti (acquisti, gestione magazzini, servizi finanziari);

g) favorire la riallocazione dei dettaglianti locali negli insediamenti di nuove attività commerciali all'interno dei centri storici o di aree urbane centrali da recuperare e valorizzare sotto il profilo funzionale ed ambientale;

h) stipulare accordi intercomunali, tramite il concorso dell'Amministrazione provinciale, per stabilire gli insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale.

Art. 3

Norme generali di carattere urbanistico.

1- Le aree e le strutture dei nuovi insediamenti commerciali al dettaglio medie e grandi classificate nell'articolo 5 del presente regolamento, dovranno essere programmate nel rispetto del P.R.G. comunale, nelle apposite zonizzazioni ivi previste, dotate di normativa specifica e nel rispetto delle norme richiamate dal presente regolamento.

Art. 4

Zone commerciali e bacino commerciale di appartenenza

1 – I nuovi insediamenti per l'esercizio del commercio al dettaglio, all'ingrosso e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione delle attività agrituristiche, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a seguito di una nuova apertura, trasferimento, ampliamento di superficie e di estensione del settore merceologico di quelli esistenti dovranno essere localizzati nelle seguenti zone territoriali omogenee, conformi al D.M. 02/04/1968 n. 1444, e nelle relative sottozone e le cui perimetrazioni sono previste dal P.R.G. di questo Comune approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17.04.1998 e della successiva variante generale adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.03.2004.

- **ZONA A)** le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- **ZONA B)** le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- **ZONA C)** le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non aggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla Zona B);
- **ZONA D)** le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi ove il piano regolatore generale preveda espressamente la possibilità di insediamenti commerciali.

2 – Ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 04/10/1999 n. 96 e della tabella B allegata alla legge stessa, il Comune di Appignano appartiene al bacino commerciale n. 6.

Art. 5

Classificazione delle Strutture commerciali.

1 – Il D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, in base alla superficie di vendita delle attività commerciali in sede fissa, suddivide gli esercizi nelle seguenti tre classificazioni:

- a) V = "Esercizio di Vicinato" con superficie di vendita non superiori a mq. 150;
- b) M = "Medio strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500;
- c) G = "Grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie di vendita superiori a mq. 1500.

2 – La L.R. 04/10/1999 n. 26, per quanto concerne gli esercizi di cui ai precedenti punti b) e c) ha emanato i seguenti criteri attuativi suddividendo le suddette strutture nel modo seguente:

- a) M1 – "MEDIE STRUTTURE INFERIORI": esercizi aventi superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 600;
- b) M2 – "MEDIE STRUTTURE SUPERIORI": esercizi aventi superficie di vendita tra mq. 601 e mq 1600;
- c) G1 – "GRANDI STRUTTURE INFERIORI": esercizi aventi superficie di vendita tra mq. 1.501 e mq 3.500;
- d) G2 – "GRANDI STRUTTURE SUPERIORI": esercizi aventi superficie di vendita maggiore a mq. 3.500.

3 – Nelle predette strutture l’attività commerciale, conformemente all’articolo 5 – 1° comma – del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici

- A = ALIMENTARE
- E = NON ALIMENTARE.

Art. 6

Localizzazione delle medie strutture.

1 – In considerazione delle zone di cui all’articolo 4, delle dimensioni strutturali e dei settori merceologici di cui all’articolo 5 del presente regolamento, gli insediamenti di commercio al dettaglio in sede fissa di media e grande struttura di vendita a seguito di:

- nuova apertura;
- concentrazione e/o accorpamento di esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 426/1971;
- trasferimento di un'attività esistente;
- ampliamento della superficie di vendita;
- ampliamento o modifica del settore merceologico;

debbono essere localizzati come indicato nel seguente prospetto e nel rispetto delle specifiche norme di zona del P.R.G. del Comune di Appignano:

LOCALIZZAZIONE STRUTTURA					
TIPO	Dimensioni Mq.	Zone del Comune			
		A	B	C	D
M 1/A - E	151 - 600	NO	SI	SI	SI
M 2/A	601 - 1500	NO	SI	SI	SI
M 2/E	601 - 1500	NO	SI	SI	SI
G1/A	1501 - 3500	NO	NO	NO	SI
G1/E	1501 - 3500	NO	NO	NO	SI

2 – Nel prospetto sopra richiamato, qualora venga ad interessare il settore merceologico A (= alimentare) è da considerarsi anche quello misto (alimentare e non alimentare esistente nello stesso esercizio).

3 – Gli insediamenti degli esercizi di vicinato possono essere localizzati in qualsiasi zona prevista dal P.R.G. come richiamate nel precedente articolo 4 del presente Regolamento, nel rispetto delle norme previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114.

4 – Una nuova attività commerciale in abbinamento di quella artigianale di produzione di beni o viceversa, è consentita a condizione che le due attività siano merceologicamente connesse e che il laboratorio artigianale sia comunicante o funzionalmente integrato con la superficie di vendita, ma non sia attivato nei medesimi spazi. Nel caso di abbinamento di attività commerciale con quella artigianale di produzione di servizi, è consentita nei medesimi spazi purchè le due attività siano merceologicamente connesse e sia dichiarata la superficie di vendita.

Art. 7

Medie strutture di vendita.

1 – Le medie strutture di vendita non sono localizzabili nella zona “A” del P.R.G. di questo Comune.

2 – Come evidenziato nel precedente articolo 6, di nuovi insediamenti di medie strutture di vendita sono localizzabili nelle zone “B”, “C” e “D”; le medie strutture inferiori, alimentari – miste – non alimentari nelle zone “B”, “C” e “D”; le medie strutture superiori, alimentari- miste, nelle zone “B”, “C” e “D”, le medie strutture superiori non alimentari, nelle zone “B”, “C” e “D”, come previste dal precedente articolo 4.

3 – I nuovi insediamenti delle medie strutture di vendita e le modifiche di quelle esistenti sono subordinati al rispetto delle previsioni del P.R.G. per quanto riguarda le zone di localizzazione, gli standard dei parcheggi, nonché le norme sulla viabilità.

4 – Ogni struttura edilizia deve essere considerata nel suo insieme, sia quando la ripartizione interna prevede un unico esercizio commerciale sia quando la ripartizione interna preveda una suddivisione in più esercizi (centro commerciale) classificabili come esercizio di vicinato (fino a mq 150).

Art. 8

Parametri dei parcheggi per attività di vendita al dettaglio.

1 – La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali al dettaglio, è subordinata alla disponibilità di aree destinate a parcheggi di pertinenza a disposizione dei clienti in base ai seguenti parametri:

Disponibilità di parcheggi (mq di superficie per mq di vendita)					
TIPO	Dimensione mq	Zone del Comune			
		A	B	C	D
M1 / A – E	151 - 600	0,8	0,8	0,8
M2 / A	600 - 1500	1,5	1,5	1,5
M2 / E	601 - 1500	1,0	1,0	1,0
G1 / A	1501 - 3500	2,5
G1 / E	1501 – 3500	2

2 – Nella tabella precedente il settore merceologico A è da intendersi come Alimentare o Alimentare e non Alimentare.

3 – L'adeguamento ai nuovi parametri di parcheggi è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di concentrazione, di trasferimento di sede, di ampliamento della superficie di vendita e di modifica del settore merceologico (alimentare/non alimentare).

4 – Nell'ambito dei centri commerciali dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi di pertinenza al servizio delle altre attività previste nei singoli centri (es. artigianato di servizio, attività direzionali, attrezzature di servizio ecc. e comunque di attività non previste dal presente regolamento) nel rispetto dei minimi previsti dal P.R.G. comunale per i diversi usi. Tale quota di aree destinate a parcheggi deve considerarsi aggiuntiva rispetto a quelle precedentemente prescritte in rapporto alla superficie di vendita degli esercizi commerciali.

Art. 9

Norme generali per i parcheggi.

1 – I nuovi insediamenti di attività commerciali al dettaglio sono subordinati al rispetto dei parametri di parcheggio previsti dal precedente articolo 8 e la eventuale riduzione degli stessi comporta l'adeguamento dell'autorizzazione commerciale in ordine alla superficie di vendita o, nei casi di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.

2 – Per gli esercizi già in attività alla data del 24 aprile 1999 i parametri di superficie di parcheggio restano quelli preesistenti e previsti dall'attuale P.R.G. Tali parametri permarranno anche in caso di subingresso nell'attività che dovesse avvenire successivamente a tale data.

3 – La dotazione di area di pertinenza destinata a parcheggi per i clienti dovrà essere realizzata in diretta contiguità fisica con le rispettive strutture commerciali e ne dovrà essere assicurata completa fruibilità da parte di tutti. Viene considerata contigua l'area destinata a parcheggio separata dalla struttura commerciale da una via o strada pubblica comunale.

4 – Possono essere previste particolari forme di gestione dei parcheggi di pertinenza realizzati a supporto delle attività commerciali, che saranno oggetto di apposita convenzione fra il Comune ed i soggetti privati concessionari, anche per quanto riguarda i criteri di regolamentazione della sosta, la sua eventuale onerosità e la relativa gestione finanziaria. Tale area parcheggio dovrà essere ben identificata con segnaletica adeguata.

5 – E' altresì ammessa la costituzione delle dotazioni di pertinenza per parcheggi a disposizione dei clienti anche su suoli la cui proprietà sia pubblica o comunque diversa da quella delle strutture commerciali di riferimento, purchè – se di proprietà di privato diversa dal richiedente – ne sia dimostrata la piena disponibilità da parte dello stesso. Nel caso di attribuzione di parcheggio pubblico, la relativa superficie dovrà essere verificata ad ogni singola assegnazione e sottratta alla disponibilità complessiva onde evitare sovrapposte assegnazioni e conseguenti difetti d'area. La perdita di tale disponibilità comporta l'obbligo di adeguamento di cui al 1 comma del presente articolo.

6 – Le aree destinate a parcheggio potranno essere ricavate anche in vani interrati, purchè siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, illuminazione interna ed aerazione. Sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e stazionamento differenziate per i clienti, per gli approvvigionamenti e per gli uffici e di servizi. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche presenti.

7 – La realizzazione di accessi ed uscite alle aree di parcheggio, dovrà essere volta ad evitare o ridurre al minimo le interferenze, anche nelle ore di punta, con il traffico delle infrastrutture primarie di comunicazione.

8 – Coloro siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, da valutarsi volta per volta, purchè sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.

Art. 10

Modalità di apertura, ampliamento e trasferimento di una struttura di vicinato.

1 – Per attivare un esercizio di vicinato, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino a mq. 15, l'interessato deve presentare al comune una comunicazione redatta su un modello COM 1, come approvato dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs 281/97, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 94 del 23.04.1999.

2 – Unitamente alla comunicazione di cui alla comma predente, l'interessato deve produrre la seguente documentazione:

- a) Planimetria dell'esercizio in scala 1:100 (1:200) redatta da un tecnico abilitato, che evidenzia l'esatta ubicazione del locale di vendita sul territorio e la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, comprese le superfici utilizzate per magazzini, depositi, uffici e servizi, che dovrà essere conforme a quella precedentemente depositata all'Ufficio Urbanistica;
- b) Atto costitutivo o statuto, dal quale risulti i legali poteri di firma del legale rappresentante (solo per le società, associazioni, cooperative, ecc.);
- c) Copia del documento da cui risulti il titolo di possesso del locale di vendita.

2 – Per cause di forza maggiore, non dipendente dalla volontà del titolare, (crollo, pericolosità, insalubrità del fabbricato, ecc.) è consentito il trasferimento temporaneo dell'esercizio in altra sede in deroga alle norme dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e di quelle urbanistiche, ma nel rispetto di quelle sanitarie. Tale deroga è ammessa per una massimo di sei mesi dalla data di trasferimento.

3 – L'attività di un esercizio di vicinato può essere sospesa per massimo un anno, previa comunicazione del Comune. La comunicazione è obbligatoria nel caso in cui la sospensione dovesse protrarsi per più di un mese.

Art. 11

Modalità di richiesta di autorizzazioni per medie strutture.

1 – L'apertura, la concentrazione, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a mq. 1.500 e l'estensione del settore merceologico, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del Settore commercio del Comune. Il richiedente deve presentare al Comune una domanda redatta sul modello COM 2, come approvato dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del DLgs. 281/97, pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 94 del 23.04.1999, corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle caratteristiche dell'iniziativa: se trattasi di un esercizio unico o di un centro commerciale, numero degli esercizi previsti, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio, settore/i di vendita;
- b) cartografia con l'indicazione della collocazione dell'iniziativa in riferimento alla viabilità;

- c) atto costitutivo o statuto, dal quale risulti i legali poteri di firma del legale rappresentante (solo per le società, associazioni, cooperative, ecc.);
- d) indicazione della superficie in relazione a: terreno disponibile, superficie coperta complessiva, parcheggio di pertinenza;
- e) indicazioni di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura;
- f) elaborati progettuali del piano di realizzo e di uso delle aree destinate a parcheggi e delle relative vie di accesso e di deflusso.

2 – Analoga procedura prevista nel comma 1 del presente articolo, dovrà essere seguita nel caso di richieste per apertura o ampliamento della superficie di vendita di medie strutture esistenti, in conseguenza alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 11 giugno 1971 n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo.

3 – La realizzazione di insediamenti di medie strutture per nuove aperture, trasferimento e/o concentrazione di quelle esistenti, sarà consentita solo nelle aree previste dal P.R.G. comunale, specificatamente per destinazione d'uso ed ampiezza della superficie di vendita.

4 – I nuovi esercizi oggetto del presente articolo, dovranno obbligatoriamente rispettare gli standard dei parcheggi di pertinenza previsti dall'articolo 8 e le disposizioni contenute nell'articolo 7 del presente regolamento.

5 – L'attività di esercizio di media struttura può essere sospesa per massimo un anno, previa comunicazione al comune. La comunicazione è obbligatoria nel caso in cui la sospensione dovesse protrarsi per più di un mese.

Art. 12

Norme procedurali per rilascio di autorizzazione medie strutture.

La domanda relativa al rilascio di autorizzazione deve ritenersi accolta qualora, entro novanta giorni dal ricevimento, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

Il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente e del presente regolamento.

Qualora la domanda non sia regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questo caso il termine decorre dalla regolarizzazione o dal completamento della domanda.

I termini di cui al precedente comma 1 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a messo di raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da

parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, dei documenti o delle notizie richiesti.

Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

Art. 13

Affidamento in gestione di alcuni reparti di esercizio.

1 – Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti ad un soggetto (persona fisica o società) purchè lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto tra le parti con un trattato regolarmente registrato.

2 – Il titolare è obbligato a comunicare al comune e quindi alla camera di commercio l'affidamento in gestione di uno o più reparti precisando, oltre alle generalità complete del gestore, la tipologia merceologica di cui trattasi.

3 – Il gestore del reparto dovrà avere i requisiti previsti dall'art. 5 dl D.Lgs. 31/03/1998 n.14.

4 – Al titolare dell'esercizio commerciale graverà la responsabilità amministrativa dell'intero esercizio in relazione alle normative vigenti in materia.

Art. 14

Orari di vendita.

Ogni anno il Sindaco, con apposito provvedimento, previo parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, disciplina gli orari di apertura e chiusura festiva degli esercizi commerciali nonché le deroghe, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. 2000.

Art. 15

Attività di vendita temporanee.

1 – In occasione di festeggiamenti civili e religiosi, manifestazioni, mostre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può autorizzare attività di vendita temporanee anche in locali che non hanno destinazione d'uso commerciale, purchè siano rispettate le condizioni di agibilità ed igienicità nei modi di legge.

2 – Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono rilasciate a chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98 che devono essere autocertificati.

Art. 16

Abrogazioni ed entrata in vigore.

1 – Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene approvato.

2 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati esplicitamente tutti gli atti comunali riguardanti la materia del commercio.